



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 26	di data 06/07/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. IMPORTO EURO 400.000,00. OPERA N. 6433. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 06.05.2020 N. 51/37.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati i seguenti atti assunti in relazione ai lavori di "Completamento pista indoor sistemazioni esterne e allestimenti" opera 6433:

- la deliberazione giuntale 14.04.2020 n. 84 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera, datato dicembre 2019, che prevede, oltre alla realizzazione dei sottoservizi ed alla pavimentazione del piazzale di pertinenza della struttura, la sistemazione della tribuna con la messa a norma dei parapetti e la pavimentazione delle superfici coperte, progetto dell'importo complessivo di euro 400.000,00 con quadro economico come di seguito suddiviso:

A	Lavori	euro	288.402,19		
	Oneri di sicurezza	euro	6.140,54		
	Totale			euro	294.542,73
B	Lavori in economia da affidare alla stessa Impresa aggiudicataria			euro	2.761,02
C	Lavori in economia (art. 52 della L.p. 26/1993) Opere complementari non progettualizzabili			euro	1.001,59
D	Lavori a trattativa privata				
	D1 Allacciamenti e modifica reti	euro	610,50		
	Totale			euro	610,50
E	Forniture				
	E1 Corpi illuminanti interni edificio indoor	euro	39.893,90		
	Totale			euro	39.893,90
F	Somme a disposizione				
	F1 Spese tecniche	euro	16.904,76		
	F2 Oneri previdenziali 4% di F1	euro	676,19		
	F3 i.v.a. 10% su A+B+C	euro	29.830,53		
	F4 i.v.a. 22% su D+E+F1+F2	euro	12.778,78		
	F5 Imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	1.000,00		
	Totale somme a disposizione			euro	61.190,26
	Importo totale di progetto			euro	400.000,00

pagina 1/6

con detta determinazione si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico, per l'importo di euro 294.542,73 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, stipulando il relativo contratto mediante scrittura privata informatica;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 04.04.2022 n. 73, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con cui nell'ambito dell'opera 5075 - "realizzazione centro multidisciplinare di allenamento indoor presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal – p.ed. 2803/2 c.c. Trento", si è stabilito di aderire alla proposta di conciliazione con l'impresa appaltatrice e la sua agenzia di assicurazione e con il progettista delle strutture, nonché assistente alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo e ispettore di cantiere per la parte strutturale, proposta dal CTU nominato, nell'ambito del procedimento per Accertamento tecnico preventivo pendente avanti al Tribunale di Trento, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., sub R.G. 2017/2020, secondo lo schema di accordo conciliativo allegato al medesimo provvedimento e di approvare, a tal fine, la stipulazione dell'accordo conciliativo alle condizioni riportate nel citato schema di accordo;

precisato che detto accordo conciliativo presuppone la demolizione della tribuna presente presso il campo di atletica leggera C. Covi e E. Postal, che si configura come preliminare rispetto al più ampio intervento di ripristino strutturale previsto dallo schema di accordo conciliativo medesimo;

rilevato quindi che è emersa la necessità di procedere con una variante al progetto sopra citato di "Completamento pista indoor sistemazioni esterne e allestimenti" opera 6433;

vista pertanto la variante progettuale n. 1 datata giugno 2022 approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica per l'aggiornamento dei prezzi di progetto al nuovo elenco prezzi provinciale entrato in vigore nel gennaio 2022 e per introdurre in progetto la demolizione del fabbricato delle tribune, necessaria per le ragioni sopra esposte; l'esigenza di reperire le risorse finanziarie necessarie per eseguire la demolizione, all'interno del quadro economico, ha comportato la suddivisione dell'opera in due lotti, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m: nel lotto n. 1 si prevede la demolizione del fabbricato delle tribune; nel lotto n. 2 rimangono le opere principali con una riduzione delle lavorazioni originariamente previste quali soprattutto pavimentazioni esterne e sottofondi; la Variante in oggetto ha rideterminato l'importo dei lavori in euro 294.584,97, lasciando invariato l'importo di progetto, con quadro economico come di seguito suddiviso:

A Lavori

A1) Lavori lotto 1: demolizione tribuna	euro	86.008,40		
Oneri di sicurezza	euro	1.079,96		
Totale lavori lotto 1			euro	87.088,36
A2) Lavori lotto 2: sistemazioni esterne	euro	201.222,90		
Oneri sicurezza:	euro	6.273,71		
Totale lavori lotto 2			euro	207.496,61
Totale lavori			euro	294.584,97

B Lavori in economia da affidare alla stessa

Impresa aggiudicataria

euro 2.761,02

C Lavori in economia (art. 52 della L.p. 26/1993)

Opere complementari non progettualizzabili

euro 1.001,59

D Lavori a trattativa privata

D1 Allacciamenti e modifica reti

euro 610,50

Totale

euro 610,50

E Forniture

E1	Corpi illuminanti interni edificio indoor	euro	39.893,90	
	Totale			euro 39.893,90
F	Somme a disposizione			
	F1 Spese tecniche	euro	16.904,76	
	F2 Oneri previdenziali 4% di F1	euro	676,19	
	F3 i.v.a. 10% su A+B+C	euro	29.834,76	
	F4 i.v.a. 22% su D+E+F1+F2	euro	12.778,78	
	F5 Imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	953,53	
	Totale somme a disposizione			euro 61.148,02
	Importo totale di progetto			euro 400.000,00

dato atto che a seguito della suddivisione dell'opera in due lotti si rende necessario modificare le modalità di affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra indicate;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A1), per l'importo di euro 87.088,36 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;

La scelta di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto anziché in economia mediante cottimo come stabilito nella citata determinazione 06.05.2020 n. 51/37 è motivata dalla necessità di garantire la più rapida esecuzione dei lavori in quanto l'intervento di demolizione delle tribune risulta condizione necessaria e vincolante per il più ampio intervento di ripristino strutturale previsto dallo schema di accordo conciliativo approvato con deliberazione della Giunta comunale 04.04.2022 n. 73;

- i lavori di cui alla voce A2) per l'importo di euro 207.496,61 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scrittura privata informatica;

la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

rilevato che nella determinazione 06.05.2020 n. 51/37 si dava conto che per quanto riguarda il subappalto, nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,

dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica, in relazione sia al lotto 1 che al lotto 2, ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% dell'importo complessivo del contratto (o dell'importo di una singola categoria). Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

ritenuto pertanto per le ragioni sopra esposte di modificare parzialmente la determinazione dirigenziale 06.05.2020 n. 51/37, mantenendo invariato quant'altro disposto con la medesima;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2

della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 04.07.2022 prot. 186652;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di modificare parzialmente per le motivazioni di cui in premessa la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Attività edilizia 06.05.2020 n. 51/37 disponendo:
 - l'affidamento dei lavori di cui alla voce A1) del quadro economico per l'importo di euro 87.088,36 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e dei lavori di cui alla voce A2) del quadro economico per l'importo di euro 207.496,61 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. da formalizzare mediante scrittura privata informatica;
 - di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto, sia in relazione al lotto 1 che in relazione al lotto 2, nella percentuale del 51% dell'importo complessivo del contratto (o dell'importo di una singola categoria);
2. di autorizzare lo scrivente Servizio ad aggiornare conseguentemente il Capitolato speciale d'appalto ai fini dell'affidamento, senza necessità di approvare specifica variante progettuale;
3. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
4. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
6. di mantenere invariato quant'altro disposto con la sopra citata determinazione 06.05.2020 n. 51/37.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
Isabella Weber

Trento, addì 06/07/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 26	di data 06/07/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. IMPORTO EURO 400.000,00. OPERA N. 6433. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 06.05.2020 N. 51/37.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

La voce del quadro economico B riportata nella pagina 2, a seguito della prima variante progettuale è da intendersi B LAVORI IN ECONOMIA e B1 LAVORI IN ECONOMIA STESSA DITTA AGGIUDICATRICE LOTTO 1 DEMOLIZIONE TRIBUNA euro 2.761,02.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 7 luglio 2022